

dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che il beneficiario deve fornire. Qualsiasi modifica apportata all'elenco descrittivo viene comunicata alla Commissione entro due mesi dall'adozione della modifica stessa.

Per documento giustificativo si intende qualsiasi documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato, oppure in conformità dei provvedimenti adottati dai servizi od organismi di cui sopra, atto a comprovare che le condizioni stabilite per ciascun progetto sono soddisfatte.

L'elenco descrittivo comprende:

- la designazione dei documenti giustificativi e l'indicazione delle disposizioni o dei provvedimenti sulla cui base i documenti stessi sono stati redatti,
- una breve descrizione del contenuto di tali documenti.

2. I servizi od organismi trasmettono inoltre alla Commissione, entro i termini di cui al paragrafo 1, una descrizione particolareggiata dei metodi di controlli che essi applicano e sui quali si basano per redigere il certificato riprodotto nell'allegato C 1.

3. La Commissione può invitare gli Stati membri a completare l'elenco descrittivo con altri documenti giustificativi che essa ritenga necessari per il controllo dell'ammissibilità delle spese indicate nelle domande di pagamento; allo stesso scopo, essa può anche invitare gli Stati membri ad intensificare i controlli.

#### Articolo 3

Alla scadenza del termine di 12 mesi a decorrere dalla notifica della decisione di concessione di un contributo, i servizi od organismi trasmettono alla Commissione un documento in cui è descritto lo stato di avanzamento dei lavori.

Se, contrariamente alle informazioni contenute nella domanda di contributo e riportate nella decisione di concessione, i lavori non sono ancora iniziati allo scadere del suddetto termine di 12 mesi, i servizi od organismi ne precisano i motivi e, se del caso, trasmettono alla Commissione adeguate garanzie fornite dagli organismi responsabili dei lavori per comprovare l'inizio della realizzazione dei lavori in un prossimo futuro. Se tali garanzie non possono essere fornite o se la Commissione non le ritiene sufficienti, il contributo viene sospeso, ridotto o soppresso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1993.

#### Articolo 4

I servizi od organismi possono trasmettere le domande di pagamento a decorrere dal completamento di un parziale anno di esecuzione dei lavori.

Le domande, che devono essere presentate in duplice esemplare, sono corredate dei certificati e dei documenti giustificativi di cui agli allegati C 1, C 2 e C 3.

#### Articolo 5

Per procedere ad un controllo efficace dell'esecuzione dei lavori, i servizi od organismi trasmettono alla Commissione, a sua richiesta ed entro il termine da essa fissato, ogni documento giustificativo o copia conforme di cui all'articolo 2, ovvero qualsiasi altro documento atto a comprovare che le condizioni prescritte per ciascuna azione sono soddisfatte.

#### Articolo 6

Qualora ritenga necessario effettuare un controllo sul posto, la Commissione informa preventivamente lo Stato membro nel cui territorio intende effettuare il controllo e lo invita a parteciparvi; gli Stati membri prendono le misure necessarie per agevolare l'esecuzione di tali controlli.

#### Articolo 7

Prima di avviare il procedimento di sospensione, di riduzione o di soppressione del contributo finanziario della Comunità, la Commissione:

- ne informa lo Stato membro nel cui territorio doveva essere realizzata l'azione, che può prendere posizione in merito,
- consulta il servizio o l'organismo incaricato di ricevere i relativi versamenti,
- invita il servizio o l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione ad esporre i motivi della mancata osservanza delle condizioni previste, tramite i servizi od organismi di cui all'articolo 2.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione